I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2481/75 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 2511/69, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 175/73 (3), prevede la concessione di un aiuto complementare ad agricoltori economicamente deboli, per compensare una parte delle perdite di reddito conseguenti alla riconversione delle loro piantagioni ;

considerando che una delle condizioni per la concessione di tale aiuto è che la superficie dell'azienda sia uguale o inferiore a 5 ettari ; che, qualora la superficie totale di un'azienda sia superiore a 5 ettari, ma la superficie agricola utilizzabile non superi tale limite a causa dell'incoltivabilità delle terre restanti, la situazione economica è identica a quella delle aziende menzionate nel suddetto regolamento ; che occorre pertanto riservare un trattamento identico a tutti gli agricoltori la cui superficie agricola utilizzabile non superi 5 ettari ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2511/69 ha istituito in particolare un regime di compensazioni finanziarie destinate a promuovere lo smaltimento delle arance e dei mandarini della Comunità sui mercati comunitari d'importazione, sulla base di contratti intesi ad assicurare l'approvvigionamento regolare di tali mercati ;

considerando che il predetto sistema contrattuale all'atto pratico non ha dato i risultati previsti, in quanto non si è risolto in un aumento degli sbocchi comunitari dei prodotti di cui trattasi ; che, d'altra parte, l'intensificazione della concorrenza di taluni paesi terzi produttori non può che rendere più difficile lo smercio degli agrumi comunitari sul mercato della Comunità ;

considerando che, per ovviare a questi inconvenienti, è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2511/69, sopprimendo il sistema contrattuale e maggiorando il livello delle compensazioni finanziarie ; che occorre peraltro estendere tali compensazioni alle clementine ;

considerando che, nelle ultime campagne, anche la produzione comunitaria di limoni ha registrato difficoltà di smaltimento sui mercati comunitari d'importazione ; che la concessione, a titolo cautelativo, di una compensazione finanziaria per la parte residua della campagna 1975/1976 si rende pertanto opportuna anche per tale prodotto ;

considerando che, per garantire l'efficacia di codesto regime, è opportuno attualizzare gli importi fissati per le arance, i mandarini e le clementine, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto di questi prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2511/69, il termine « totale » è sostituito dai termini « agricola utilizzabile ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2511/69 è sostituito dal testo seguente :

(1) Parere reso il 26 settembre 1975 (non apparso ancora nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 2.

« I venditori degli Stati membri produttori fruiscono, alle condizioni in appresso definite, di una compensazione finanziaria per le arance, i mandarini, le clementine ed i limoni comunitari commercializzati negli altri Stati membri.

Tuttavia, per quanto concerne i limoni, la concessione di tale compensazione finanziaria è limitata alla campagna di commercializzazione 1975/1976. »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2511/69 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Per la campagna di commercializzazione 1975/1976, l'importo della compensazione finanziaria è fissato ai livelli seguenti :

— 7,8 UC/100 kg netti per le arance della varietà Moro, Tarocco, Ovale calabrese, Belladonna, Navel, Valencia late,
— 6,7 UC/100 kg netti per le arance della varietà Sanguinello,
— 4,4 UC/100 kg netti per le arance delle varietà Sanguigno e Biondo comune,
— 6,7 UC/100 kg netti per i mandarini,
— 3,9 UC/100 kg netti per le clementine,
— 4,7 UC/100 kg netti per i limoni.

2. Per le campagne di commercializzazione successive, gli importi della compensazione finanziaria valida per le arance, i mandarini e le clementine vengono fissati ogni anno anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno seguente, applicando la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto sia degli ultimi livelli di tale importo sia dell'evoluzione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto dei prodotti in causa. La percentuale di variazione della compensazione finanziaria rispetto alla precedente campagna non può tuttavia superare la percentuale di variazione dei prezzi di base e d'acquisto.

3. La compensazione finanziaria è accordata soltanto per i prodotti delle categorie di qualità Extra e I. »

Articolo 4

Il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2511/69 è sostituito dal testo seguente :

« 1. La compensazione finanziaria è versata ai venditori a loro richiesta non appena è addotta la prova che i prodotti in causa sono stati introdotti nel territorio dello Stato membro destinatario e messi a disposizione dell'acquirente.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72. »

Articolo 5

Il testo dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2511/69 è sostituito dal testo seguente :

« Alle compensazioni finanziarie di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune. »

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Gli articoli 2, 3 e 4 si applicano :

— per le arance, i mandarini e le clementine, dall'inizio della campagna 1975/1976,
— per i limoni, dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA